SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 maggio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2014.

Proroga dell'attività dell'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 5;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, che disciplina le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.» ed, in particolare, l'art. 2 con cui è stata prevista la costituzione dell'Unità stralcio e l'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania fino al 31 gennaio 2011;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio e 9 marzo 2010, recanti la costituzione dell'Unità stralcio e dell'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, recante «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti»;

Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione dell'Unità tecnica-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle strutture di cui al citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale»;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2012, n. 4018;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012, ed in particolare l'art. 1, comma 1 che proroga, fino al 30 giugno 2013, l'attività dell'Unità tecnica amministrativa di cui all'art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011, nonché prevede la possibilità di prorogare la durata della medesima Unità per un ulteriore periodo di sei mesi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2013, recante la proroga delle attività dell'unità tecnica amministrativa fino al 31 dicembre 2013;

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, ed in particolare l'art. 5 recante «proroga dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni ove, al comma 1, è disposto che, «al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, le attività dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, siano prorogate fino al 31 dicembre 2015 e la medesima Unità operi in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 2, del sopracitato decreto-legge n. 136/2013 che stabilisce che «il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unità Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilità presenti sulle contabilità speciali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012»;

Tenuto conto, altresì, dell'esigenza di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alla pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 27 dicembre 2013, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare il comma 267 dell'art. 1, che stabilisce, tra l'altro, che anche al fine di «di garantire l'indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta

alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo»;

Considerata la necessità di definire compiutamente la composizione, le attribuzioni, l'organizzazione e le modalità di funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unita Tecnica-Amministrativa per l'efficace perseguimento delle finalità indicate all'art. 5 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'economia e della finanze;

Decreta:

Art. 1.

Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa

1. Per le motivazioni espresse in premessa, l'Unità Tecnica-Amministrativa, di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 ed opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Composizione dell'Unità Tecnica-Amministrativa

1. Il dott. Nicola Dell'Acqua è confermato nelle funzioni di Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa.

2. L'Unità Tecnica-Amministrativa si avvale dell'unità titolare di contratto dirigenziale di seconda fascia e del personale già in servizio - anche in posizione di comando e di temporanea utilizzazione - alla data del 31 dicembre 2013, nel limite organico e con le modalità di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa può prorogare, alle medesime condizioni economiche, i contratti, le consulenze, le collaborazioni e gli avvalimenti del personale comunque in servizio presso l'Unità Tecnica-Amministrativa alla data di adozione del presente decreto, provvedendo altresì, con propri decreti, all'organizzazione anche funzionale di tutto il personale dell'Unità Tecnica-Amministrativa.

Art. 3.

Trattamento economico

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, al dott. Nicola Dell'Acqua è riconosciuto un compenso onnicomprensivo pari a euro centomila lordi su base annua. Al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa sono, altresì, riconosciute le spese di missione nei limiti di quanto previsto per il personale dirigenziale generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della normativa vigente e con le modalità di cui al comma 10, dell'art. 15, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011.

2. Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio spettante al soggetto titolare del contratto dirigenziale di seconda fascia in servizio al 31 dicembre 2013 presso l'Unità Tecnica-Amministrativa, è corrisposto direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo integrale rimborso da parte dell'Unità medesima a valere sui fondi della pertinente contabilità speciale.

3. Al personale in posizione di comando o di temporanea utilizzazione è attribuito il trattamento economico accessorio riconosciuto al personale, in analoga posizione di stato, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse di cui all'art. 9.

Art. 4.

Attribuzioni

1. In attuazione dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, l'Unità Tecnica-Amministrativa provvede:

a) alla prosecuzione delle attività di recupero dei crediti certi, liquidi ed esigibili, di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, già inseriti nella «massa attiva» e trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze come stabilito dall'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2013;

b) alla definizione delle procedure di esproprio delle aree di sedime occupate per la realizzazione di opere infrastrutturali, connesse al ciclo di gestione dei rifiuti realizzate nel periodo emergenziale e straordinario, provvedendo alla intestazione dei relativi cespiti a favore degli Enti e delle Amministrazioni territoriali competenti;

c) alla definizione ed all'eventuale liquidazione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, delle posizioni debitorie che non hanno trovato collocazione nell'ambito dei piani di estinzione di cui al comma 4, dell'art. 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, all'uopo utilizzando le procedure transattive di cui all'art. 5;

d) alla gestione del contenzioso relativo alle pregresse gestioni emergenziali e straordinarie connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Campania, avvalendosi della consulenza legale istituzionale e difesa giudiziale dell'Avvocatura dello Stato, nonché, quanto all'attività di consulenza legale in via breve, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui non più di due da collocare in posizione di fuori ruolo;

e) al completamento delle attività finalizzate alla sistemazione e catalogazione di tutta la documentazione proveniente dalle cessate strutture emergenziali e straordinarie;

f) alle attività volte a consentire la compiuta rendicontazione delle contabilità speciali, anche pregresse;

g) allo svolgimento di ogni ulteriore attività amministrativa connessa alle funzioni svolte dalle pregresse gestioni che hanno operato nell'ambito del ciclo dei rifiuti nella regione Campania.

Art. 5.

Transazioni

1. Per il compimento delle attività di cui all'art. 4, il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è altresì autorizzato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 9, a concludere, al ricorrere dei presupposti, e con adozione delle modalità previste dalle leggi vigenti, transazioni a definizione delle posizioni di credito anche accertate ed anche connotate dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, previa acquisizione del parere di rito da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 6.

Funzionamento dell'Unità Tecnica-Amministrativa

1. L'Unita Tecnica - Amministrativa ha sede in Napoli, presso il complesso demaniale di Castel Capuano. Può inoltre avvalersi, ove necessario, del supporto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma.

2. L'Unità Tecnica-Amministrativa può, altresì, avvalersi delle Amministrazioni pubbliche, anche territoriali, e dei mezzi e delle strutture in dotazione alle stesse Amministrazioni, previa intesa con le medesime e senza nuovi o maggiori oneri e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 7.

Patrocinio legale

1. Per le necessità connesse alla definizione della massa contenziosa di competenza dell'Unità Tecnica-Amministrativa, il Capo dell'unità continua ad avvalersi del supporto istituzionale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2013.

2. Per l'attività di consulenza legale in via breve, il Capo dell'unità si avvale degli Avvocati o Procuratori dello Stato di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*. Agli Avvocati e Procuratori dello Stato in posizione di fuori ruolo è riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, anche tenuto conto, ai fini della relativa determinazione, della media dei compensi ricevuti ai sensi dell'art. 21, del Regio Decreto 30 ottobre 1933 n. 1611e s.m.i., negli ultimi due anni, decurtata del 25%.

3. Agli Avvocati e Procuratori dello Stato che permangono in ruolo è riconosciuto un compenso lordo annuo massimo di euro ventiquattromila pro-capite.

4. Agli Avvocati e Procuratori dello Stato di cui si avvale l'Unità Tecnica-Amministrativa, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, sono riconosciuti i rimborsi per le spese di missione nei limiti di quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della normativa vigente.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse di cui all'art. 9.

Art. 8.

Procedure operative dell'Unità Tecnica-Amministrativa

1. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è autorizzato a modificare l'accreditamento presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni della medesima Unità, quale Area Organizzativa Omogenea della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è altresì autorizzato all'accreditamento presso il portale informatico PA-*RATIO* dell'Agenzia del Demanio al fine di potervi inserire direttamente, anche tramite un proprio delegato, i dati normativamente previsti relativi agli immobili utilizzati quali sedi di servizio.

3. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa, al fine di definire le attività ablative di immobili iniziate nel periodo emergenziale e straordinario del ciclo dei rifiuti nella regione Campania e non ancora concluse, è autorizzato a stipulare con l'Agenzia delle Entrate un accordo convenzionale, nell'ambito di quello denominato «Convenzione di Cooperazione Informatica» relativo al servizio «Siatel v2.0», per la consultazione on line dei dati presenti in Anagrafe Tributaria, limitatamente alla possibilità di individuare gli indirizzi correnti dei soggetti privati interessati dalle precipue attività ablative in via di definizione.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sulle risorse della contabilità speciale n. 5148, intestata al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa, sulla quale confluiscono le residue disponibilità finanziarie di cui alle contabilità speciali n. 5146 e n. 5147 di cui all'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012, che vengono contestualmente chiuse.

2. Alla contabilità speciale intestata al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 si applicano le previsioni di cui all'art. 6, del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti a legislazione vigente.

Art. 10.

Relazione annuale

1. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa provvede all'elaborazione e trasmissione della relazione annuale di cui all'art. 15, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2014, foglio n. 998

14A03925

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2014.

Modifica dell'istituzione, solo per l'anno 2014, della «Giornata nazionale dello sport».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242, in particolare l'art. 2 che affida, tra l'altro al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) la cura dell'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 3 dello statuto del CONI, approvato il 12 novembre 2013, secondo cui il CONI promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2003, concernente istituzione della «Giornata nazionale dello sport» per la prima domenica di giugno di ogni anno;

Vista la nota del 14 marzo 2014, con la quale il CONI, tenuto conto che nei giorni 9 e 10 giugno 2014 si celebrano i cento anni della costituzione dell'Ente, ha formulato formale richiesta affinché la giornata nazionale dello sport sia posticipata, in via eccezionale e solo per l'anno in corso, alla seconda domenica di giugno;

Considerata l'eccezionale ricorrenza anche al fine di assicurare all'evento la più ampia partecipazione e di consentire il maggiore coinvolgimento alle manifestazioni all'uopo organizzate;

Ritenuto, pertanto, opportuno posticipare, esclusivamente per l'anno in corso, lo svolgimento della giornata nazionale dello sport alla seconda domenica di giugno per renderla coincidente con lo svolgimento delle iniziative programmate;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 aprile 2014;

EMANA
la seguente direttiva:

La «Giornata nazionale dello sport» indetta per la prima domenica di giugno, è posticipata, esclusivamente per l'anno in corso, alla seconda domenica di giugno e pertanto è indetta per domenica 8 giugno 2014.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014, n. 1224

14A04046

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 2014.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione dell'amministrazione comunale di Isola delle Femmine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 16 novembre 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio comunale di Isola delle Femmine (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto a riposo dottor Vincenzo Covato, dal viceprefetto aggiunto dottoressa Matilde Mulè e dal dirigente di II fascia dottor Guglielmo Trovato;

Considerato che sopravvenute esigenze organizzative rendono necessario provvedere alla sostituzione della dottoressa Matilde Mulè in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;

Decreta:

La dottoressa Carmelina Guarneri - viceprefetto aggiunto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Isola delle Femmine (Palermo) in sostituzione della dottoressa Matilde Mulè.

Dato a Roma, addì 6 maggio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2014
Ministero interno, foglio n. 1247

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 12 novembre 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 16 novembre 2012, il consiglio comunale di Isola delle Femmine (Palermo) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto a riposo dottor Vincenzo Covato, dal viceprefetto aggiunto dottoressa Matilde Mulè e dal dirigente di II fascia dottor Guglielmo Trovato.

Sopravvenute esigenze organizzative rendono, tuttavia, necessario provvedere alla sostituzione della dottoressa Matilde Mulè in seno alla commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dottoressa Carmelina Guarneri quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Isola delle Femmine (Palermo), in sostituzione della dottoressa Matilde Mulè.

Roma, 28 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A03918

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2014.

Avvio della procedura per l'esame e l'approvazione del progetto per il trasferimento del relitto della nave Costa Concordia presso il porto idoneo individuato per il successivo smaltimento e fissazione del termine per lo svolgimento della Conferenza di servizi decisoria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2014

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 gennaio 2012 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11 e, in particolare, l'art. 2 che, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione di tale emergenza ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 lo stato di emergenza di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 e, in particolare, l'art. 2 con il quale lo stato di emergenza di cui ai precedenti provvedimenti è stato ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2014;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, così come integrata dall'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4003 del 16 febbraio 2012;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 11 marzo 2013 conseguente alla riunione dell'8 marzo 2013;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019 del 27 aprile 2012, con la quale è stato stabilito che per accelerare le attività finalizzate al superamento dell'emergenza, per l'esame e l'approvazione del progetto inerente alla rimozione e al recupero della nave, così come proposto dalla Costa crociere S.p.A., nonché per l'esame e il rilascio dei pareri, visti, concessioni e nulla-osta, e per la valutazione d'incidenza ambientale, previsti a normativa vigente per il progetto stesso il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, procedesse:

all'indizione di apposita Conferenza di servizi istruttoria, acquisendo, nella relativa sede, tutte le indicazioni occorrenti per l'eventuale miglioramento del progetto;

alla successiva convocazione di specifica Conferenza di servizi decisoria per la definitiva approvazione del progetto, con applicazione, in particolare, delle disposizioni di cui agli articoli 14-*ter*, comma 6, e 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, ed in caso di mancato conseguimento dell'intesa, rinviasse le determinazioni al Consiglio dei ministri che avrebbe conseguentemente deliberato, anche nell'eventuale esercizio del proprio potere sostitutivo, entro i successivi sette giorni, stabilendo, altresì, la data limite entro la quale la citata Conferenza di servizi decisoria dovesse svolgersi e precisando che, in riferimento al parere concernente le valutazioni inerenti alle competenze ambientali di rilievo nazionale coinvolte nelle operazioni di rimozione e recupero del relitto, il parere medesimo avrebbe dovuto essere rilasciato, nell'ambito delle conferenze dei servizi, dal rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS, eventualmente integrata, ove necessario, da ulteriori professionalità individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Dato atto che la medesima Ordinanza n. 4019/2012 ha disposto che i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si fossero resi necessari, anche successivamente alla richiamata Conferenza di servizi decisoria, avrebbero dovuto essere resi dalle amministrazioni e dagli enti competenti entro e non oltre sette giorni dalla relativa richiesta ovvero in un termine complessivamente non superiore a 15 giorni in caso di richiesta motivata di proroga, e, qualora entro tale termine non fossero stati resi, si sarebbero intesi acquisiti con esito positivo e che il rappresentante della Costa crociere S.p.A. partecipasse alle citate Conferenze di servizi istruttoria e decisoria senza diritto di voto, provvedendo poi all'attuazione del progetto ed

alle eventuali modifiche e prescrizioni che si fossero rese necessarie all'esito delle Conferenze medesime;

Visto l'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, con il quale è stato stabilito che al fine di assicurare l'esatta esecuzione del progetto e delle relative prescrizioni formulate dalla richiamata Conferenza dei servizi decisoria e delle eventuali e successive prescrizioni che fossero pervenute dalle Autorità competenti, il Commissario delegato istituisse, con apposita decretazione, un Osservatorio di monitoraggio, anche per quanto concerne gli aspetti di natura ambientale, che prevedesse la partecipazione di un rappresentante della regione Toscana, con funzioni di Presidente, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ARPAT, della Provincia di Grosseto, del comune dell'Isola del Giglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ISPRA, della Capitaneria di Porto, del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore della Sanità, stabilendo, inoltre, che per la partecipazione all'Osservatorio non fossero dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti e che gli oneri relativi ai rimborsi delle spese sostenute dai componenti dell'Osservatorio, fossero integralmente a carico della Costa Crociere S.p.A.;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 2923 del 14 giugno 2012, e successive modifiche, con il quale è stato istituito il predetto Osservatorio;

Dato atto che le attività previste dalle citate Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri si sono svolte secondo quanto stabilito e che l'Osservatorio ha assicurato senza soluzione di continuità le funzioni per le quali è stato istituito;

Tenuto conto del permanere delle condizioni di criticità in termini di pericoli per la navigazione e rischio di danno ambientale richiamate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012 e della confermata esigenza di provvedere nel più breve tempo possibile alla rimozione del relitto;

Considerato che la Costa Crociere S.p.A. ha avviato le procedure per la determinazione dell'ulteriore proposta progettuale finalizzata al trasferimento del relitto presso un porto idoneo individuato per il successivo smaltimento;

Considerato che le operazioni di rimozione sono strettamente connesse e in assoluta continuità temporale con quelle di rigalleggiamento, già ricomprese nel progetto oggetto della Conferenza dei servizi del 15 maggio 2012, e oggetto di valutazione da parte dell'Osservatorio;

Ritenuto che ai fini della positiva conclusione in sicurezza delle operazioni di rimozione dette attività debbano essere avviate contestualmente alla fase di rigalleggiamento, senza significative funzioni temporali;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato ulteriore progetto che verrà proposto dalla Costa Crociere S.p.A., nonché all'esame ed al rilascio dei pareri, visti, concessioni e nulla-osta, previsti a normativa vigente per l'attuazione del progetto stesso, applicando la medesima procedura stabilita dalla richiamata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019/2012, previa acquisizione, sul medesimo progetto, degli esiti di un'istruttoria tecnico valutativa da parte dell'Osservatorio istituito i sensi dell'art. 2 della richiamata Ordinanza n. 4023 del 15 maggio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Per l'esame e l'approvazione del progetto per il trasferimento del relitto presso un porto idoneo individuato per il successivo smaltimento che sarà proposto dalla Costa Crociere S.p.A., nonché per l'esame e il rilascio dei pareri, visti, concessioni e nulla-osta, previsti a normativa vigente per il progetto stesso, si provvede con le procedure previste dall'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019 del 27 aprile 2012, previa acquisizione, sul medesimo progetto, degli esiti di un'istruttoria tecnico valutativa da parte dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012.

2. La Conferenza di servizi decisoria prevista dalla citata procedura si svolge entro il 16 giugno 2014.

3. Il Commissario delegato, nell'esercizio delle funzioni a lui attribuite ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, riferisce l'esito della Conferenza di servizi decisoria con apposita comunicazione al Consiglio dei ministri e provvede, con proprie ordinanze, all'adozione delle eventuali ulteriori misure necessarie per assicurare l'esatta esecuzione del progetto e delle relative prescrizioni formulate dalla Conferenza dei servizi decisoria medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2014

Il Presidente: RENZI

14A04087

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 novembre 2013.

Individuazione dei requisiti e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Codice della navigazione;

Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante "Disciplina della professione di raccomandatario marittimo";

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", che prevede la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione alle Agenzie per il lavoro;

Visto l'art. 5, commi 1 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che individua i requisiti giuridici e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di intermediazione;

Visto il decreto del Presidente della Repu,bblica 18 aprile 2006, n. 231, concernente "Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297", ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale prevede che, con autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possano svolgere l'attività di collocamento della gente di mare anche le Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto determini i requisiti e le modalità per il rilascio della predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i requisiti e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Ai fini del presente decreto, per attività di collocamento della gente di mare si intende l'attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro marittimo.

3. Restano ferme le funzioni svolte dai raccomandatari marittimi in materia di ingaggio per conto terzi dei lavoratori marittimi ai sensi della legge 4 aprile 1977, n. 135.

Art. 2.

Sub-sezione III.2 dell'Albo delle Agenzie per il Lavoro

1. Per consentire l'iscrizione delle Agenzie di intermediazione della gente di mare, alla Sezione III dell'Albo delle Agenzie per il lavoro è aggiunta la seguente: "Sub-Sezione III.2 - intermediazione della gente di mare".

Art. 3.

Procedura di autorizzazione

1. Ferma restando la procedura di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la richiesta di autorizzazione all'attività di intermediazione della gente di mare e di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it).

2. Le Agenzie per il lavoro già iscritte alla sezione I e III dell'Albo delle Agenzie per il lavoro possono richiedere l'iscrizione alla Sub-sezione III.2, di cui all'art. 2 del presente decreto, con le modalità di cui al comma 1.

Art. 4.

Requisiti per l'esercizio dell'attività di collocamento della gente di mare

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione alla Sub-Sezione III.2 dell'Albo delle Agenzie per il lavoro sono quelli previsti per l'esercizio dell'attività di intermediazione di cui all'art. 5, commi 1 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. In ragione della specificità dell'attività di intermediazione, svolta con esclusivo riferimento alla gente di mare, non è richiesto il requisito di cui all'art. 5, comma 4, lett. *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione della gente di mare hanno l'obbligo di interconnettersi al portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) e conferire altresì i dati e le informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro marittimo, raccolti nell'esercizio dell'attività di intermediazione.

Roma, 29 novembre 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1345

14A03880

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 aprile 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 28 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2010 con il quale al laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, Via Sommacampagna n. 61 scala B, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 aprile 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 marzo 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, Via Sommacampagna n. 61 scala B, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Verona perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 aprile 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi - Free fatty acids	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 – Reg. EEC 2568/1991 annex II + Reg. EC 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto - Spectrophotometric investigation in the ultraviolet	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I + Reg. EEC 2568/1991 annex IX + Reg. EU 299/2013 annex I
Esteri metilici degli acidi grassi - Fatty acid methyl esters	Reg. CE 796/2002 allegato XB Met. A + Reg CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992 + Reg. CE 702/2007 21/06/2007 – Reg. EC 796/2002 06/05/2002 annex XB Met. A + Reg. EEC 2568/1991 annex XA + Reg. EEC 1429/1992 + Reg. EC 702/2007
Numero di perossidi - Peroxide value	Reg. CEE 2568/1991 allegato III – Reg. EEC 2568/1991 annex III

14A03895

DECRETO 30 aprile 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 28 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 114 del 18 maggio 2010 con il quale al laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, via Sommacampagna n. 61 scala B, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 aprile 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 marzo 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, via Sommacampagna n. 61 scala B, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Verona perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 aprile 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Metanolo, Sostanze volatili: Acetaldeide, Acetale, Propan-1-olo, 2-metilpropan-1-olo, Isopentanoli (somma di 2-metilbutan-1-olo e 3-metilbutan-1-olo), Butan-1-olo, Butan-2-olo, Acetato d'etile Methanol, Volatile substances: Acetaldehyde, Acetal, Propan-1-ol, 2-methylpropan-1-ol, Sum of 2-methylbutan-1-ol and 3-methylbutan-1-ol, Butan-1-ol, Butan-2-ol, Ethyl acetate	Reg. CE 2870/2000 allegato p.to III.2 – Reg. EC 2870/2000 19/12/2000 annex point III.2
Titolo alcolometrico volumico effettivo Actual Alcoholic strength	Reg. CE 2870/2000 allegato p.to I App. I App. II Met. C – Reg. EC annex point I App. I App. II Met. C
Titolo alcolometrico volumico effettivo - Actual Alcoholic strength	Reg. CE 2870/2000 alleggato p.to I App. I App. II Met. B – Reg. EC 2870/2000 annex point I App. I App. II Met. B
Titolo alcolometrico volumico effettivo - Actual Alcoholic strength	Reg. CE 2870/2000 allegato p.to I App. II Met. B – Reg. EC 2870/2000 annex point I App. II Met. B
Estratto secco totale - Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C - Density and specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012 par. 6 - OIV-MA-AS2-01A R2012 Section 6
Titolo alcolometrico volumico - Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01A R2009 par. 4.C - OIV-MA-AS312-01A R2009 Section 4.C

14A03896

DECRETO 6 maggio 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro diagnostico Roselli S.a.s., in Sperone, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 173 del 27 luglio 2011 con il quale il laboratorio Centro diagnostico Roselli S.a.s., ubicato in Sperone (AV), via Circumvallazione n. 1 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 maggio 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 marzo 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro diagnostico Roselli S.a.s., ubicato in Sperone (AV), via Circumvallazione n. 1, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 29 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro diagnostico Roselli S.a.s. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi, metodo a freddo	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

14A03878

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 aprile 2014.

Annullamento del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Oslo – Società cooperativa edilizia», in Marino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 del 13 marzo 2013, recante «scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n. 1631 società cooperative aventi sede nella regione Lazio» (*G.U.* n. 79 del 4 aprile 2013), che dispone tra gli altri lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «OSLO – Società Cooperativa Edilizia», con sede in Marino (RM);

Tenuto conto che la Camera di Commercio di Roma con nota n. 61084 del 14 aprile 2014 ha comunicato che la cooperativa in parola aveva depositato i bilanci d'esercizio relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, in data antecedente al provvedimento di scioglimento;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover accogliere l'istanza e provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 del 13 marzo 2013, recante «scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n. 1631 società cooperative aventi sede nella regione Lazio» è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione della società cooperativa «Oslo – Società Cooperativa Edilizia», con sede in Marino (RM), codice fiscale n. 07671381007, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A03845

DECRETO 28 aprile 2014.

Annullamento del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Work Professional società cooperativa in liquidazione», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 del 13 marzo 2013, recante «scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n. 1631 società cooperative aventi sede nella regione Lazio» (*G.U.* n. 79 del 4 aprile 2013), che dispone tra gli altri lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Work Professional Società Cooperativa in Liquidazione», con sede in Roma;

Tenuto conto che la Camera di Commercio di Roma con nota n. 61084 del 14 aprile 2014 ha comunicato che la cooperativa in parola si era posta in liquidazione volontaria con atto notarile del 30 dicembre 2008;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover accogliere l'istanza e provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 del 13 marzo 2013, recante «scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n. 1631 società cooperative aventi sede nella regione Lazio» è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione della società cooperativa «Work Professional Società Cooperativa in Liquidazione», con sede in Roma, codice fiscale n. 08575531002, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A03846

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica civile della «Fondazione Oasi S. Angela Merici di Maria Immacolata», in Grammichele.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 maggio 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della "Fondazione Oasi S. Angela Merici di Maria Immacolata", con sede in Grammichele (Catania).

14A04038

Estinzione della Confraternita del Purgatorio, in Frigento

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 maggio 2014, viene estinta la Confraternita del Purgatorio, con sede in Frigento (AV).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

14A04039

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione, del medicinale per uso veterinario «Broadline».

Estratto provvedimento n. 424 del 9 maggio 2014

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale: BROADLINE.

Titolare A.I.C.: Merial SA – Francia.

Rappresentante in Italia: Merial Italia Spa.

Confezioni autorizzate	NIN	N. Procedura
1 scatola contenente 1 applicatore spot-on monodose da 0,3 ml	104688015	EU/2/13/157/001
1 scatola contenente 3 applicatori spot-on monodose da 0,3 ml	104688027	EU/2/13/157/002
1 scatola contenente 4 applicatori spot-on monodose da 0,3 ml	104688039	EU/2/13/157/003
1 scatola contenente 1 applicatore spot-on monodose da 0,9 ml	104688041	EU/2/13/157/004
1 scatola contenente 3 applicatori spot-on monodose da 0,9 ml	104688054	EU/2/13/157/005
1 scatola contenente 4 applicatori spot-on monodose da 0,9 ml	104688066	EU/2/13/157/006
1 scatola contenente 6 applicatori spot-on monodose da 0,9 ml	104688078	EU/2/13/157/007

Regime di dispensazione: da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione della Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

14A03897

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cortyzone» 2 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Decreto n. 49 del 29 aprile 2014

Medicinale veterinario "CORTYZONE" 2 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti

TITOLARE A.I.C.: IZO S.r.l. a socio unico con sede in Via San Zeno 99/A – 25124 Brescia Cod. Fisc. 00291440170;

PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI: lo stabilimento IZO S.r.l. a socio unico con sede in S.S. 234 KM 28.2 – 27013 Chignolo Po (Pavia);

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.:

- flacone da 50 ml A.I.C. n. 104454018

COMPOSIZIONE

1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo: Desametasone sodio fosfato 2 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

SPECIE DI DESTINAZIONE: cani e gatti;

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Cortyzone è indicato nel trattamento di: chetosi bovina, artriti, borsiti, teno-sinoviti, affezioni infiammatorie dei legamenti e dei tendini, shock chirurgico, dermatiti allergiche, scottature e dermatosi aspecifiche;

TEMPI DI ATTESA: non pertinente;

VALIDITÀ:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

dopo prima apertura del confezionamento primario: 72 ore;

REGIME DI DISPENSAZIONE: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A03898

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alphaderm Plus» soluzione cutanea spray per cani.

Decreto n. 50 del 29 aprile 2014

Specialità medicinale per uso veterinario ALPHADERM Plus soluzione cutanea spray per cani

TITOLARE A.I.C.: ALPHA-VET Állatgyògyàszati Kft., Budapest, Hoffher A. utca 38-40, H 1194 Ungheria

PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI: ALPHA-VET Állatgyògyàszati Kft., Köves Jànos Ùt 13., Bàbolna, H-2943, Ungheria;

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.: Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104577010

COMPOSIZIONE:

Ogni ml di prodotto contiene:

Principi attivi:

Marbofloxacina 1,025 mg

Ketoconazolo 2,041 mg

Prednisolone 0,926 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

SPECIE DI DESTINAZIONE: Cani.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Trattamento della dermatite acuta nei cani, nei casi in cui è dimostrata un'infezione mista provocata da Pseudomonas aeruginosa o Stafhylococcus psudointermed*ius* suscettibile aal morbofloxacina e da Malassezia pachydermatis suscettibile al ketoconazolo.

TEMPI DI ATTESA: Non applicabile.

VALIDITÀ:

- Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni

- Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

REGIME DI DISPENSAZIONE: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

EFFICACIA DEL DECRETO: efficacia immediata.

14A03899

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobivac Tricat Trio».

Estratto del provvedimento n. 405 del 2 maggio 2014

Procedura europea numero DE/V/0240/001/IB/010

Medicinale veterinario ad azione immunlogica "NOBIVAC TRICAT TRIO" liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per gatti

Confezioni - A.I. C. numero 103903

TITOLARE A.I.C.: Intervet International BV con sede in Wim de Körverstraat 35 – 583 AN Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta MSD Animal Health Srl con sede in Segrate (MI), Via Fratelli Cervi snc – Centro Direzionale Milano Due – Palazzo Canova – codice fiscale 01148870155

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: Si autorizza l'aggiunta di due nuove confezioni, e precisamente

- scatola in PET da 10 fiale di vaccino da 1 dose - A.I.C. numero 103903050

- scatola in PET da 50 fiale di vaccino da 1 dose - A.I.C. numero 103903062

Per effetto della variazione sopra indicata il Sommario delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato come di seguito indicato:

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Liofilizzato: fiala da 1 dose di vetro tipo I (Ph. Eur.), chiusa con un tappo di gomma alogenobutilica e sigillata con una ghiera di alluminio di colore prestabilito.

Solvente: fiala da 1 dose di vetro tipo I (Ph. Eur.), chiusa con un tappo di gomma alogenobutilica e sigillata con una ghiera di alluminio di colore prestabilito.

Confezioni: scatola di cartone o scatola in PET contenente 5; 10, 25 o 50 dosi di vaccino e solvente.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8. Numero(i) di autorizzazione all'immissione in commercio

Scatola di cartone con 5 fiale di vaccino da 1 dose+ 5fiale di solvente da 1 ml — A.I.C.103903011

Scatola di cartone con 25 fiale di vaccino da 1 dose+25 fiale di solvente da 1 ml — A.I.C.103903023

Scatola di cartone con 10 fiale di vaccino da 1 dose — A.I.C.103903035

Scatola di cartone con 50 fiale di vaccino da 1 dose — A.I.C.103903047

Scatola in PET con 10 fiale di vaccino da 1 dose — A.I.C.103903050

Scatola in PET con 50 fiale di vaccino da 1 dose — A.I.C.103903062

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla ditta interessata.

14A03900

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril 10% O.L.».

Estratto del provvedimento n. 385 del 29 aprile 2014

Medicinale per uso veterinario "BAYTRIL 10% O.L."

Confezioni:

- flacone 5 litri per polli - tacchini e conigli — A.I.C. N. 101057014
- flacone 500 ml per polli - tacchini e conigli — A.I.C. N. 101057026
- flacone 1 litri per polli - tacchini e conigli — A.I.C. N. 101057038
- flacone da 100 ml per polli - tacchini e conigli — A.I.C. N. 101057040

TITOLARE A.I.C.: BAYER SpA con sede legale e domicilio fiscale in Milano – Viale Certosa 130 – codice fiscale 05849130157

MODIFICA:

Variazione di tipo IA, C.I.1.a

Adeguamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, dell'etichettatura/foglio illustrativo in linea con la Decisione di Esecuzione della Commissione "C(2014)1484 final" del 28 febbraio 2014, riguardante, nel contesto dell'art. 35 della Direttiva 2001/82/CE, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti enrofloxacina ,da somministrare a polli e/o tacchini con l'acqua di bevanda.

Si accetta la variazione sopracitata.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati saranno modificati come segue:

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto viene modificato nei punti 4.2,4.3,4.4,4.5,4.9,4.11,5.1 e l'etichetta /foglio illustrativo nei relativi punti 6,7,10,12 e 14 per adeguare i testi a quanto disposto dall'Allegato III della suddetta Decisione della Commissione.

In particolare i tempi di attesa sono modificati come segue:

Polli: Carne e visceri: da 3 a 7 giorni.

Tacchini: Carne e visceri: da 3 a 13 giorni.

Viene aggiunta la seguente frase: "Uso non autorizzato in uccelli che producono uova per consumo umano. Non somministrare alle pollastre ovaiole da rimonta nei 14 giorni precedenti l'ovodeposizione".

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2014 (*G.U.* n. del 22 aprile 2014).

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla ditta interessata.

14A03901

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione, del medicinale per uso veterinario «Hiprabovis Ibr Marker Live».

Provvedimento n. 425 del 9 maggio 2014

Registrazione mediante Procedura Centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE

Registrazione mediante Procedura Centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C. : LABORATORIOS HIPRA S.A. Girona Spagna

Confezioni autorizzate	NIN	PROCEDURA EUROPEA
FLACONE liofilizzato 10 ML 30 dosi	104181033	EU/2/10/114/003

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

14A03902

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prevender».

Estratto del provvedimento n. 381 del 29 aprile 2014

Medicinale veterinario «PREVENDER» (A.I.C. n. 103578) (Collare antiparassitario per cani).

Confezioni:

011 collare grigio da 30 g;

023 collare rosso da 30 g;

035 collare verde da 30 g;

047 collare nero da 30 g;

050 collare beige da 30 g;

062 collare marrone da 30 g;

074 collare blu da 30 g;

086 collare grigio da 42 g;

098 collare rosso da 42 g;

100 collare verde da 42 g;

112 collare nero da 42 g;

124 collare beige da 42 g;

136 collare marrone da 42 g;

148 collare blu da 42 g.

Titolare: Società Virbac S.A. 1ère Avenue - 2065 M - L.I.D. - 06516 Carros - France.

Modifica: Variazione di tipo IB: A.2 *b)* Modifiche della denominazione (di fantasia) del medicinale per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale.

Si autorizza, per tutte le confezioni sopraindicate, la variazione in oggetto, relativa al cambio di denominazione del medicinale da «Prevender» a «PARASSIKIL COLLARE».

Per effetto della suddetta variazione vengono di conseguenza modificati l'RCP, l'etichetta esterna, l'etichetta del blister e i relativi mock-up.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A03903

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dexa - Ject» 2mg/ml, soluzione iniettabile per bovino, cavallo, suino, cane e gatto.

Estratto del provvedimento n. 380 del 28 aprile 2014

Medicinale veterinario DEXA-JECT 2 mg/ml, soluzione iniettabile per bovino, cavallo, suino, cane e gatto.

Confezioni:

1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104432012;

1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104432024.

Titolare A.I.C.: Dopharma Research B.V. con sede in Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer - Paesi Bassi.

Modifica: Variazione tipo IA_{IN}: C.I.1.a. Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo secondo una procedura conforme agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/82/CE.

Numero di procedura Europea IE/V/0293/001/IA/002.

Si conferma la variazione sopraindicata.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

4.9 Posologia e via di somministrazione.

Il prodotto può essere somministrato per iniezione endovenosa o intramuscolare nel cavallo e per iniezione intramuscolare in bovino, suino, cane e gatto. Nel cavallo può essere anche somministrato per via intrarticolare. È necessaria l'adozione delle normali tecniche di asepsi. Per misurare piccoli volumi inferiori a 1 ml, è necessario utilizzare una siringa adeguatamente graduata per garantire l'accurata somministrazione della dose corretta.

Per il trattamento di condizioni infiammatorie o allergiche sono raccomandate le seguenti dosi medie.

Tuttavia, la dose effettiva utilizzata deve essere determinata in base alla gravità dei sintomi e alla loro durata.

Specie	Posologia
Cavallo, bovino, suino	0,06 mg/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1,5 ml/50 kg
Cane, gatto	0,1 mg/kg di peso corporeo, corrispondenti a 0,5 ml/10 kg

Per il trattamento della chetosi primaria nel bovino (acetonemia) viene raccomandata la somministrazione per via intramuscolare di una dose pari a 0,02-0,04 mg/kg di peso corporeo, corrispondente a una dose di 5-10 ml per animale, in base alle dimensioni del bovino e alla durata dei sintomi. È necessario prestare attenzione al fine di evitare un sovradosaggio nelle razze Channel Island. Può essere necessario usare una dose maggiore se i sintomi sono presenti da lungo tempo o se si tratta di una recidiva della patologia.

Per l'induzione del parto, allo scopo di evitare la dimensione eccessiva del feto e l'edema mammario nel bovino.

Si raccomanda una singola somministrazione per via intramuscolare di una dose pari a 0,04 mg/kg di peso corporeo, corrispondente a una dose di 10 ml per animale, dopo il 260° giorno di gestazione.

Il parto avviene normalmente entro 48-72 ore.

Per il trattamento di artrite, bursite o tenosinovite, mediante iniezione intrarticolare nel cavallo.

Dose: 1 - 5 ml.

I dosaggi indicati non sono specifici e vengono forniti come semplice guida. Iniezioni del prodotto all'interno degli spazi articolari o delle borse devono essere precedute dalla rimozione di un volume equivalente di fluido sinoviale. L'adozione di rigorose tecniche di asepsi è essenziale.

[…]

4.11 Tempi di attesa

Bovino:	Carne e visceri:	8 giorni
	Latte:	72 ore
Suino:	Carne e visceri:	2 giorni
Cavallo:	Carne e visceri:	8 giorni

Uso non consentito nei cavalli produttori di latte destinato al consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 120 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

14A03904

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Richiesta di registrazione delle indicazioni geografiche delle acquaviti di frutta del Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante «Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose», si comunica che la Federazione Italiana Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Liquori, Acquaviti, Sciroppi, Aceti ed affini (FEDERVINI), ha presentato istanza di registrazione con nota del 20 febbraio 2013, e successive modifiche ed integrazioni in data 18 giugno 2013 e 9 maggio 2014, delle seguenti indicazioni geografiche:

«Williams Friulano/ Williams del Friuli»,

«Kirsch Friulano/ Kirsch del Friuli» e

«Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia»

di cui alle rispettive schede tecniche allegate.

Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dai soggetti controinteressati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come disposto dall'art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010.

SCHEDA TECNICA DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA «WILLIAMS FRIULANO» O «WILLIAMS DEL FRIULI»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Williams Friulano o Williams del Friuli.

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di frutta ottenuta da pere Williams (Pyrus communis L. cv. Williams).

La denominazione Williams Friulano o Williams del Friuli (da qui in poi Williams Friulano) è esclusivamente riservata all'acquavite di pere Williams ottenuta da materie prime di origine italiana, distillata in impianti ubicati nel Friuli-Venezia Giulia.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto:

è ottenuta esclusivamente da fermentazione alcolica e distillazione di un frutto polposo di pere Williams o di fermentato di pere Williams;

la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1350 g/hl di alcole a 100 % vol.;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume;

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 % in volume.

c) Zona geografica interessata:

L'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa.

Il Williams Friulano è ottenuto per distillazione di pere Williams o del mosto di pere Williams, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco. La distillazione delle pere Williams o del mosto di pere Williams in impianto discontinuo deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume affinché il distillato presenti un aroma e un gusto proveniente dalla materia prima. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle pere Williams o del mosto di pere Williams avviate alla distillazione.

Nella preparazione dell'acquavite Williams Friulano è consentita l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008. Il Williams Friulano può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica.

Il distillato di pere Williams, così come documentato in numerosi testi, rientra nella gamma di distill.ati che, in passato, venivano prodotti in Carnia e nel resto del Friuli. Le informazioni più antiche, al pari di altri distillati di frutta, risalgono all'epoca della Repubblica di Venezia e si ritrovano negli atti del comune carnico di Arta (poi Arta Terme) (AA. VV., Perarias Melarias… Frutticultura in Carnia, Lithostampa, Pasian di Prato –UD–, 1998; Castagnaviz, M., Carnia agroalimentare, Chiandetti, Reana del Rojale –UD–, 1990). Dodici distillatori muniti di licenza statale sono documentati nel comune di Arta Terme già agli inizi del XX secolo. Da allora il distillato si diffuse in tutto il Friuli, di pari passo alla coltivazione di questa varietà di pere, mantenendo invariati i metodi di distillazione e di produzione (cisterne e attrezzature di macinazione e di conservazione del macinato in fermentazione, impianto di distillazione in rame, magazzini fiduciari e imbottigliamento in vetro). Successivamente le fonti di approvvigionamento si sono estese ad altri territori del Nord-Est d'Italia e all'Emilia-Romagna a causa delle accresciute necessità di materia prima e alla progressiva riduzione della coltivazione e raccolta in loco.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni nazionali : D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

g) Nome e indirizzo del richiedente:

Federvini – Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini – via Mentana 2b, 00185 Roma.

h) Norme specifiche in materia di etichettatura.

Il Williams Friulano deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

SCHEDA TECNICA DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA «KIRSCH FRIULANO» O «KIRSCHWASSER FRIULANO»

3. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Kirsch Friulano o Kirschwasser Friulano

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di frutta ottenuta da ciliege (Prunus avium ssp.)

La denominazione Kirsch Friulano o Kirschwasser Friulano (da qui in poi Kirsch Friulano) è esclusivamente riservata all'acquavite di ciliege ottenuta da materie prime di origine italiana, distillata in impianti ubicati nel Friuli-Venezia Giulia.

4. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto :

è ottenuta esclusivamente da fermentazione alcolica e distillazione di un frutto polposo di ciliege o di mosto di ciliege con o senza nocciolo;

la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di alcole a 100 % vol.;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100% vol. nel caso sia distillata con nocciolo;

non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume;

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 % in volume.

c) Zona geografica interessata.

L'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

Il Kirsch Friulano è ottenuto per distillazione di ciliege o di mosto di ciliege con o senza nocciolo, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco. La distillazione delle ciliege o del mosto di ciliege fermentate in impianto discontinuo deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume affinché il distillato presenti un aroma e un gusto proveniente dalla materia prima. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle ciliege o del mosto di ciliege avviate alla distillazione. Nella preparazione del Kirsch Friulano è consentita l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008. Il Kirsch Friulano può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

Le informazioni più antiche risalgono all'epoca della Repubblica di Venezia e si ritrovano negli atti del comune carnico di Arta (poi Arta Terme). Il distillato di ciliege rientra nella gamma di distillati che, in passato, venivano prodotti in Carnia e nella fascia collinare del Friuli orientale, oggi grossomodo corrispondente ai Colli Orientali del Friuli e al Collio così come documentato in numerosi testi (AA.VV., Perarias Melarias… Frutticultura in Carnia, Lithostampa, Pasian di Prato –UD–, 1998; Castagnaviz, M., Carnia agroalimentare, Chiandetti, Reana del Rojale –UD–, 1990; Valente, G., I ciliegi del Friuli, "La Panarie", maggio-giugno 1938).

Dodici distillatori muniti di licenza statale sono documentati nel comune di Arta Terme già agli inizi del XX secolo. Da allora il distillato si diffuse in tutto il Friuli, di pari passo alla coltivazione del ciliegio e all'industrializzazione del suo frutto (Anni '20 e '30 del XX secolo), mantenendo invariati i metodi di distillazione e di produzione (cisterne e attrezzature di macinazione e di conservazione del macinato in fermentazione, impianto di distillazione in rame, magazzini fiduciari e imbotti-

gliamento in vetro). Successivamente le fonti di approvvigionamento si sono estese ad altri territori del Nord-Est d'Italia e all'Emilia-Romagna a causa delle accresciute necessità di materia prima e alla progressiva riduzione della coltivazione e raccolta in loco.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni nazionali: D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

g) Nome e indirizzo del richiedente: Federvini - Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini - via Mentana 2b, 00185 Roma.

h) Norme specifiche in materia di etichettatura.

Il Kirsch Friulano deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

SCHEDA TECNICA DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA
"SLIWOVITZ DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA"

5. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Sliwovitz del Friuli- Venezia Giulia

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di frutta ottenuta da prugne (Prunus domestica L.).

La denominazione Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia è esclusivamente riservato all'acquavite di prugne ottenuta da materie prime di origine italiana, distillata in impianti ubicati nel Friuli-Venezia Giulia.

6. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto

è ottenuta esclusivamente da fermentazione alcolica e distillazione di un frutto polposo di prugne o di un mosto di prugne con o senza nocciolo;

la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100% vol. nel caso sia distillata con nocciolo;

non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

un titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume;

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 % in volume.

c) Zona geografica interessata.

L'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

Lo Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia è ottenuto per distillazione di prugne o del mosto di prugne con o senza nocciolo, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco. La distillazione delle prugne o del mosto di prugne in impianto discontinuo deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume affinché il distillato presenti un aroma e un gusto proveniente dalla materia prima. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle prugne avviate alla distillazione.

Nella preparazione dello Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia è consentita l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008. Lo Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

Il distillato di prugne rientra nella gamma di distillati che, in passato, venivano prodotti in abbondanza in Carnia e, specialmente, nel comune di Arta (poi Arta Terme), frazione di Cabia, dove ha avuto origine in Friuli la coltura della prugna così come testimoniato in numerosi testi (Castagnaviz, M., Carnia agroalimentare, Chiandetti, Reana del Roja-le –UD–, 1990; Domenig, R., Tradizioni e leggende della Valcanale, vol. 1°, Missio, Udine, 1990; AA.VV., Perarias Melarias… Frutticultura in Carnia, Lithostampa, Pasian di Prato –UD–, 1998). Le più lontane notizie in tal senso risalgono alla fine del XVII Secolo, all'epoca della Repubblica di Venezia, i cui confini nord-orientali si posizionavano sul crinale delle Alpi Carniche. A questo periodo si suole far risalire l'insediamento di una prima distilleria di frutti, in particolare di prugne, secondo un processo che un ufficiale dell'Esercito della Serenissima avrebbe appreso e trasferito dalla regione balcanica. La prima distillazione in loco di acquavite di prugne originò, appunto, dalla varietà di prugna autoctona utilizzata, all'epoca denominata Brundul di Cjabie, avente caratteristiche derivanti dal particolare ambiente «pedoclimatico» di tale località. Sin da allora il frutto fu sempre utilizzato, per il consumo fresco, per la trasformazione in confetture e, appunto, per la distillazione.

Dodici distillatori muniti di licenza statale sono documentati nel comune di Arta Terme già agli inizi del XX secolo. Da allora il distillato si diffuse in tutto il Friuli, mantenendo invariati i metodi di distillazione e di produzione (cisterne e attrezzature di macinazione e di conservazione del macinato in fermentazione, impianto di distillazione in rame, magazzini fiduciari e imbottigliamento in vetro). Successivamente le fonti di approvvigionamento si sono estese ad altri territori del Nord-Est d'Italia e all'Emilia-Romagna a causa delle accresciute necessità di materia prima e alla progressiva riduzione della coltivazione e raccolta in loco.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni nazionali: D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

g) Nome e indirizzo del richiedente: FEDERVINI – Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini – via Mentana 2b, 00185 ROMA.

h) Norme specifiche in materia di etichettatura

Il Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

14A03847

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola» registrata con Reg. (UE) n. 1032/12 del 16 ottobre 2012.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola dell'IGP – Via dell'Agricoltura n. 354 – 41058 Modena, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Emilia Romagna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. "Ciliegia di Vignola" così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – EX PQA III - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CILIEGIA DI VIGNOLA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta «Ciliegia di Vignola» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Ciliegia di Vignola» designa il frutto delle seguenti cultivar di ciliegio:

Precoci: Early Bigi e Lory, Bigarreau Moreau e Burlat, Mora di Vignola;

Medie: Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star, Santina, Vera, Cristalina, Durone dell'Anella, Anellone, Giorgia, Durone Nero I, Samba, New Star, Black Star, Canada Giant, Van;

Tardive: Durone Nero II, Durone della Marca, Lapins, Ferrovia, Sweet Heart, Regina, Summer Charm (Staccato);

coltivate nel territorio definito nel successivo art. 3.

Per la produzione della «Ciliegia di Vignola» è consentito l'utilizzo anche di altre cultivar di ciliegio derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità del metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative del frutto al presente disciplinare di produzione. L'utilizzo di queste cultivar per la produzione della «Ciliegia di Vignola» deve essere preventivamente comunicato e valutato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.

Caratteristiche qualitative

La «Ciliegia di Vignola» deve rispondere alle seguenti caratteristiche qualitative:

polpa consistente e croccante ad esclusione della Mora di Vignola;

buccia sempre lucente ma di colore giallo e rosso brillante per la varietà Durone della Marca e di colore dal rosso brillante al rosso scuro per tutte le altre varietà;

sapore dolce e fruttato;

gradi brix non inferiori a 10° per le varietà precoci e 12° per tutte le altre;

acidità minima non inferiore a 5 g/l di acido malico.

In relazione alla tipologia varietale vengono definiti i seguenti calibri minimi:

20 mm: Mora di Vignola;

21 mm: Durone dell'Anella, Giorgia, Durone Nero II, Durone della Marca, Sweet Heart;

22 mm: Bigarreau Moreau e Burlat, Lapins, Van, Early Bigi e Lory, Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star, Santina, Vera, Cristalina, New Star, Black Star, Canada Giant, Regina, Summer Charm (Staccato);

23 mm: Durone Nero I, Anellone, Samba, Ferrovia.

All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere:

integri, senza danni;

provvisti di peduncolo;

puliti, privi di sostanze estranee visibili;

sani, esenti da marciumi e da residui visibili di fitofarmaci;

esenti da parassiti.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Ciliegia di Vignola» consiste nella fascia formata dal tratto pedemontano del fiume Panaro e altri corsi d'acqua minori, dai 30 metri s.l.m. fino alla quota di 950 metri e comprende il territorio dei seguenti Comuni delle Province di Modena e Bologna:

1) In Provincia di Modena: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Modena, Montese, Pavullo nel Frignano, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Spilamberto, Vignola, Zocca;

2) In Provincia di Bologna: Bazzano, Casalecchio di Reno, Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Gaggio Montano, Marzabotto, Monte S. Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Forme di allevamento

Le forme di allevamento sono palmetta libera, bandiera, vaso basso, vaso ritardato, fusetto, con densità per ettaro fino a 2000 piante.

Concimazione

Il piano di concimazione prevede comunque di non superare annualmente le seguenti dosi massime:

Azoto 100 Kg/Ha;

Anidride fosforica 70 Kg/Ha;

Ossido di potassio 100 Kg/Ha.

Potatura

La potatura viene effettuata durante tutto l'arco dell'anno.

Difesa fitosanitaria

La difesa dei ceraseti viene condotta:

attuando la lotta convenzionale in uso nella zona, con osservanza delle norme di buona pratica colturale dettate dalla Regione Emilia Romagna;

attuando la lotta integrata, ottenuta nel rispetto delle norme tecniche previste dal Disciplinare della Regione Emilia Romagna;

attuando la lotta biologica, secondo il Reg. CE n. 834/2007 e successive modifiche.

Il metodo prescelto viene utilizzato in modo esclusivo per l'intero processo produttivo.

L'utilizzo di regolatori di crescita per l'incremento dell'allegagione e del calibro dei frutti e prevenzione dello spacco è ammesso nei termini previsti dalla normativa vigente.

È ammessa la copertura dei fruttiferi con teli di plastica per prevenire il cracking indotto dalle piogge.

Raccolta

Le varietà precoci vengono raccolte dal 1° maggio al 30 giugno; le varietà medie dal 15 maggio al 15 luglio e le tardive dal 25 maggio al 30 luglio.

Le ciliegie devono essere raccolte a mano provviste di peduncolo.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La produzione della «Ciliegia di Vignola» è legata a molti fattori, in connessione tra loro, pedoclimatici, tecnici, agronomici, sociali, culturali ed economici, specifici dell'areale di coltivazione.

Il range di coltivazione delle ciliegie va dai 30 metri ai 950 metri sul livello del mare. Al di fuori della zona geografica delimitata non viene coltivato ciliegio; nelle zone limitrofe infatti la coltivazione è stata da tempo abbandonata, in quanto la produzione e la qualità del prodotto risultavano nettamente inferiori rispetto al prodotto proveniente dall'interno della zona delimitata, tali da renderne economicamente non vantaggiosa la coltivazione.

I terreni, di origine alluvionale sono tendenzialmente sciolti, ben drenati e freschi, e sono resi particolarmente fertili dai sedimenti trasportati, durante gli episodi di alluvionamento, dal fiume Panaro e da altri corsi d'acqua minori; le caratteristiche di questi terreni fanno sì che il ciliegio cresca particolarmente rigoglioso

Il clima è fresco e scarsamente continentale con precipitazioni primaverili abbondanti ed estati mai troppo siccitose. La quantità della radiazione solare, non eccessivamente elevata, influenza positivamente l'intensità di colorazione delle drupe e stimola la loro naturale lucentezza, permettendo di presentare sul mercato un prodotto esteticamente eccellente senza ricorrere a trattamenti particolari.

Oltre alle peculiarità pedoclimatiche del territorio e all'eccezionalità del microclima sopra descritto, gli altri fattori che determinano l'eccellente qualità e la reputazione della ciliegia di Vignola sono la sapienza e la capacità dei produttori; queste vengono tramandate da padre in figlio attraverso le generazioni, e consistono nella tecnica agronomica, nella raccolta e nel confezionamento del prodotto, effettuati esclusivamente a mano, che permettono di presentare al consumatore un prodotto unico nella sua specie.

L'assortimento varietale che nel corso del tempo si è affermato nella zona geografica e lo sviluppo della coltivazione in un'ampia fascia altimetrica assicurano un ampliamento del calendario di raccolta e la presenza del prodotto sul mercato per l'intera stagione di produzione ottenendo regolarmente il gradimento dei consumatori e un positivo riscontro sui prezzi.

Le Ciliegie di Vignola vengono selezionate con dimensioni maggiori di quelle stabilite dalle norme di commercializzazione e raggiungono calibri di oltre 28 mm. Questa particolarità fa si che, come testimoniato da indagini di mercato e studi svolti da società specializzate, in mercati quali Torino, Milano, Amburgo il prezzo delle Ciliegie di Vignola sia quasi sempre superiore rispetto a quello dei diretti concorrenti, e che per la maggior parte dei consumatori Vignola venga associata alla zona di produzione delle ciliegie per eccellenza.

Gli agricoltori dell'area geografica identificata da tempo concentrano l'offerta di ciliegie in Vignola, dove già dal 1928 era presente il Mercato Ortofrutticolo di Vignola, uno dei più antichi d'Italia, seguito poi da altre strutture di lavorazione e commercializzazione.

L'affermazione della Ciliegia di Vignola ha consentito pertanto lo sviluppo di un forte indotto commerciale con un'importante ricaduta sull'intera filiera che va dalla produzione alla commercializzazione del frutto; si sono infatti sviluppate nel territorio:

circa 1.100 aziende agricole;

3 cooperative di lavorazione/commercializzazione;

1 Mercato Ortofrutticolo che comprende 4 commissionari;

alcuni commissionari e commercianti che svolgono l'attività presso le loro sedi;

artigiani, produttori di imballaggio, trasportatori e raccoglitori.

Da questi dati è evidente l'importanza sociale ed economica che la Ciliegia di Vignola riveste per l'intero areale di produzione.

L'importanza economica e culturale della Ciliegia di Vignola per il territorio che storicamente la produce è stata testimoniata nel corso degli anni da numerose edizioni di fiere, sagre e pubblicazioni; grande importanza rivestono per Vignola la «Festa dei Ciliegi in Fiore», la cui prima edizione si tenne nell'aprile del 1970, e la festa «a Vignola, è tempo di Ciliegie», organizzata dal 1989.

L'Associazione Nazionale «Città delle Ciliegie», fondata nel giugno del 2003 , indice ogni anno un Concorso Nazionale «Ciliegie d'Italia» in occasione della Festa Nazionale «Città delle Ciliegie» organizzata ogni anno in una località differente; le ciliegie di Vignola hanno vinto il primo premio nel 2005 a Celleno (VT), nel 2006 a Orvieto (TR) e nel 2009 a Bracigliano (SA), confermando la reputazione di elevata qualità che la Ciliegia di Vignola è stata in grado di ottenere negli anni.

L'insieme di questi fattori ha determinato che i consumatori identificassero la produzione dell'area con il nome di Ciliegia di Vignola.

Storicamente vari documenti scritti evidenziano che la coltivazione del ciliegio a Vignola risale, attraverso la presenza di alberi adulti inseriti in consociazione con la vite, già a metà dell'Ottocento. Le due colture nel tempo si alternano, con prevalenza ora dell'una ora dell'altra a seconda della zona, poi emerge decisamente il ciliegio, più longevo e adatto alle peculiarità pedoclimatiche della zona.

Le produzioni agricole dalla fine del secolo progrediscono progressivamente, dal secondo dopoguerra la produzione aumenta notevolmente generando un notevole indotto commerciale e artigianale tale da far diventare la Ciliegia di Vignola il biglietto da visita di Vignola in tutti i mercati italiani ed esteri.

«L'indagine sulla coltivazione del ciliegio in Provincia di Modena» realizzata a Vignola, nel febbraio del 1977, dalla Camera di Commercio di Modena e che fa riferimento alla produzione e alla commercializzazione della «Ciliegia di Vignola» dimostra che la denominazione «Ciliegia di Vignola» è sin da allora presente nell'uso del linguaggio comune e commerciale.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del Reg. CE n. 510/06. L'organismo di controllo prescelto è Agroqualità S.P.A. – P.zza Marconi, 25 – 00144 Roma. Tel. +39 0654228675 Fax. +39 0654228692 – e-mail: agroqualita@agroqualita.it.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

Confezionamento

La «Ciliegia di Vignola» I.G.P. viene immessa sul mercato in confezioni sigillate in modo che l'apertura della confezione stessa non ne permetta il riutilizzo.

Tali confezioni devono essere in legno, cartone, plastica, film polimerico traspirante di peso compreso tra un minimo di gr. 250 ad un massimo di Kg. 6. Il confezionamento verrà effettuato assicurando condizioni adeguate al mantenimento delle proprietà e dell'integrità dei frutti.

È altresì ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni o plateaux sigillati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.

Il contenuto di ciascuna confezione dovrà essere omogeneo e comprendere ciliegie della stessa qualità e varietà; sono previste le seguenti classi di calibro:

da 20 a 24 mm;

da 24 a 28 mm;

oltre 28 mm.

Il condizionamento, cioè la preparazione adeguata del prodotto all'imballaggio e alla confezione, nonché il confezionamento negli imballaggi indicati, devono essere effettuati all'interno della zona di origine; la Ciliegia di Vignola è un frutto particolarmente deperibile e necessita di essere manipolato il meno possibile, così da evitare lesioni della polpa e/o della buccia, che determinerebbero marciumi e altri difetti che la renderebbero non commercializzabile. Una delle caratteristiche di specificità della Ciliegia di Vignola è quella che il prodotto viene lavorato e confezionato subito dopo la raccolta, direttamente in azienda o presso le cooperative del comprensorio. In questo modo il prodotto arriva al mercato e al consumatore in tempi brevi e senza ulteriori manipolazioni garantendo quindi la freschezza, l'integrità e la maggior salubrità.

Conservazione

È ammesso il ricorso a tecniche di frigo-conservazione in celle frigorifere, evitando di scendere sotto -0.5°C e di superare il 90% di U.R.; il tempo massimo per la frigo-conservazione dei frutti è di quattro settimane.

Norme di etichettatura

Il logo della denominazione «Ciliegia di Vignola I.G.P.» dovrà essere apposto sulle confezioni di vendita.

Sulle confezioni è consentita l'apposizione della dicitura Emilia Romagna; è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare.

Dovranno inoltre essere indicati:

Nome, Ragione Sociale, Indirizzo e/o Codice di riconoscimento univoco, attribuito dalla struttura di controllo, del produttore; Nome, Ragione Sociale, Indirizzo del confezionatore.

Il logo della «Ciliegia di Vignola» I.G.P. è il seguente:

e deve essere accompagnato obbligatoriamente dal simbolo comunitario per la Indicazione Geografica Protetta.

Il logo consiste in una fascia ripiegata suddivisa in due parti da una linea di distacco trasversale obliqua, la prima parte di colore verde, la seconda di colore rosso. Sulla parte destra di colore rosso è riportata in bianco la parola «VIGNOLA»; sulla parte sinistra di colore verde è riportato un rettangolo contenente 9 ciliegie stilizzate di cui otto bianche dal bordo verde e l'ultima rossa a campo pieno. Le dimensioni standard sono: altezza pari a mm 24 e larghezza pari a mm 235; sulla prima parte, in campo verde separato da uno spazio bianco, il simbolo rappresentato da una cornice di larghezza pari a mm 23 e altezza mm 24 contenente 9 ciliegie stilizzate a contorno verde, di cui l'ultima in basso a destra impressa a campo pieno di colore rosso; sulla seconda parte, a campo rosso, la dicitura Vignola, carattere ITC Souvenir Demi, pari a mm 17 in altezza, di colore bianco.

Sotto la striscia verde, sulla parte sinistra, la dicitura Ciliegia di Vignola I.G.P., carattere ITC Souvenir Demi, pari a mm 7 in altezza, di colore verde.

Sulle diverse confezioni potranno variare le dimensioni del logo mantenendo la proporzione delle dimensioni standard.

Indici colorimetrici:

Pantoni:

Rosso: Pantone© 032 red CV

Verde: Pantone© 355 CV

Quadricromia:

Rosso: Magenta 100% Giallo 100%

Verde: Cyan 100% Giallo 100%

14A03879

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-120) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.